



REGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI

R. N. E. P.

Regolamento

Art. 1 – Costituzione del Registro

E' costituito in data 15 luglio 2013 presso la Presidenza Nazionale della Federazione Erboristi Italiani, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia, il Registro Nazionale Erboristi Professionisti.

Presso la Presidenza Nazionale della Federazione Erboristi Italiani è costituita la Commissione Unica per il Registro (CUR), composta dal presidente Nazionale FEI, dal Vice Presidente Vicario, dal coordinatore del CoNELS FEI – Coordinamento Nazionale Erboristi Laureati e Studenti, e da altri tre membri scelti dal Consiglio Direttivo F.E.I.

La Commissione Unica per il Registro è l'organo organizzativo, deliberante e di disciplina del Registro Nazionale Erboristi Professionisti, il cui funzionamento sarà determinato con regolamento a parte.

La Commissione Unica per il Registro, fissa ogni anno l'entità del contributo di iscrizione da versare a cura dei richiedenti l'iscrizione al Registro.

Art. 2 - Finalità

Scopo principale del Registro Nazionale Erboristi Professionisti è la valorizzazione e la tutela della professione di erborista, ponendosi come strumento di garanzia per il cittadino consumatore attraverso l'adesione al Codice Deontologico, parte integrante di questo regolamento. Il Registro si pone come punto di riferimento certo per tutti quei cittadini che intendono avvalersi dell'opera dell'erborista nell'ambito del proprio diritto alla libertà di scelta per la tutela e per il mantenimento della propria salute e del proprio benessere psico-fisico attraverso l'utilizzo delle piante officinali e dei loro derivati.

Art. 3 - Codice deontologico

L'Erborista iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti è tenuto a rispettare i principi riportati nel Codice Deontologico quale parte integrante di questo regolamento.



Il rispetto del Codice Deontologico è presupposto necessario a cui il professionista deve attenersi per lo svolgimento della sua professione e rappresenta una serie di norme che l'Erborista è tenuto ad osservare a garanzia e tutela del cittadino consumatore e a salvaguardia della professione di Erborista e del ruolo sociale che l'erborista stesso svolge, nel rispetto delle normative vigenti e dei rapporti con i propri colleghi e con le figure sanitarie di riferimento.

Art. 4 - Iscrizione

L'iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti è volontaria ed indipendente dall'iscrizione o meno dell'Erborista ad una associazione di categoria.

Titoli necessari per l'iscrizione al registro sono:

- a. diploma di erborista rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le facoltà di farmacia, al termine dei corsi di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 ed istituiti ai sensi dell'art. 4 del RD 19 novembre 1931, n. 1973;
- b. diploma universitario in Tecniche Erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
- c. lauree appartenenti alla classe L-24, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplino nel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o Scienze e Tecniche Erboristiche;
- d. titoli acquisiti a seguito di appositi corsi idonei a svolgere l'attività di erborista, sulla base di normative regionali in conformità con quanto previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99.
- e. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per i soli titolari di erboristeria che svolgono, alla data di istituzione del Registro l'attività di erborista in erboristeria.

Art. 5 - Elenchi

Il Registro Nazionale Erboristi Professionisti è costituito da un elenco professionale e da un elenco speciale.

- a. **Elenco professionale:** possono autonomamente iscriversi nell'elenco professionale tutti i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 4 che **esercitano, nella qualità di titolare, la professione di erborista in erboristeria;**
- b. **Elenco speciale:** possono autonomamente iscriversi nell'elenco speciale i laureati o i diplomati, non occupati, di cui ai commi a), b), c) e d) dell'art. 4;
- c. possono autonomamente iscriversi nell'elenco speciale coloro i quali essendo in possesso dei titoli di cui ai commi a), b), c) e d) dell'art. 4 svolgono l'attività di erborista dipendente in erboristeria, farmacia, parafarmacia o in strutture sanitarie sia pubbliche che private.

Ad ogni iscritto sarà attribuito un codice univoco di riconoscimento, la cui composizione sarà decisa con provvedimento della Commissione Unica per il Registro – CUR.

Art. 6 - Pubblicità delle informazioni

L'iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti accetta che i suoi dati personali siano resi pubblici a cura della Federazione Erboristi Italiani attraverso il proprio sito internet ed eventualmente



attraverso materiale informativo prodotto dal Registro Nazionale Erboristi Professionisti e rivolto al pubblico.

I soggetti che intendono iscriversi al Registro Nazionale Erboristi Professionisti dovranno fornire i seguenti dati utili per la pubblicazione.

- a. nome, cognome e data e luogo di nascita;
- b. domicilio professionale e anno inizio attività;
- c. titolo professionale, Università presso la quale si è svolto il corso di laurea/diploma, denominazione esatta del corso di laurea/diploma, classe di laurea, ed anno di conseguimento del titolo di studio richiesto per l'iscrizione.

Gli elenchi saranno organizzati in ordine alfabetico, per regione. Saranno pubblicati in una apposita sezione nel sito www.feierboristi.org in modo da poter essere consultati dai cittadini.

Nelle Regioni in cui è organizzato un Centro per la medicina integrativa, verrà comunicata l'esistenza del Registro.

Art. 7 - Modalità di iscrizione

L'iscrizione al Registro Nazionale erboristi Professionisti è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

L'iscrizione è deliberata dagli organi preposti dal CUR – Commissione Unica per il Registro, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accettazione della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti sarà data comunicazione al richiedente a mezzo posta elettronica.

Nei casi di non accettazione delle iscrizioni al Registro Nazionale Erboristi Professionisti la quota di adesione sarà integralmente restituita al richiedente.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione da inviarsi in formato elettronico contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: **feiroma@tin.it**
fei@confcommercio.it

- a. domanda di iscrizione debitamente compilata;
- b. fotocopia del titolo di studio di cui all'art. 4. In mancanza del diploma originale può essere esibita una dichiarazione dell'università attestante il titolo di studio conseguito;
- c. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità controfirmato;
- d. per l'iscrizione all'elenco professionale è necessario presentare una dichiarazione relativa all'attività professionale effettivamente svolta di cui al comma a) dell'art. 5;
- e. per l'iscrizione all'elenco speciale da parte di erboristi dipendenti o dei diplomati/laureati non occupati è necessario accludere una dichiarazione che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di terzi, ai sensi del comma c) dell'art.5;
- f. dichiarazione del richiedente, che attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione inviata è conforme a quella originale in possesso del dichiarante stesso;
- g. consenso alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 6;
- h. ricevuta del versamento del contributo di iscrizione.

La Commissione Unica per il Registro, in qualsiasi momento potrà richiedere la trasmissione della documentazione originale per ulteriori controlli di conformità con quanto ricevuto.



Art. 8 - Obbligo di aggiornamento professionale

Al fine del mantenimento della qualifica di iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti l'iscritto dovrà frequentare con cadenza biennale almeno un corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Federazione Erboristi Italiani, eventualmente in concorso con organismi qualificati esterni.

La mancata frequenza del corso di aggiornamento professionale determina l'immediata decadenza dell'iscritto dagli elenchi del Registro Nazionale Erboristi Professionisti.

Art. 9 - Sanzioni

Le competenze in materia disciplinare attengono alla Commissione Unica per il Registro.

La CUR vigila sul corretto funzionamento del Registro Nazionale Erboristi Professionisti, sui requisiti professionali degli iscritti e sulla loro adesione al Codice Deontologico.

Le sanzioni applicabili dalla CUR per i casi di violazione alle norme del presente regolamento e a quelle del Codice Deontologico sono:

- a. la deplorazione scritta;
- b. la sospensione;
- c. la decadenza;

La qualifica di iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti si perde per il mancato rispetto delle norme del regolamento e/o del Codice Deontologico, per dimissioni, per indegnità a seguito di condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, per il mancato versamento entro i termini stabiliti della quota annuale di iscrizione al Registro.

Art. 10 - Finanziamento del Registro e quote di iscrizione.

La Commissione Unica per il Registro, sentito il parere del Consiglio Direttivo della Federazione Erboristi Italiani, provvede all'organizzazione del Registro, al suo funzionamento e all'attuazione delle finalità di cui al presente regolamento attraverso:

- a. le quote di iscrizione dei soggetti aventi titolo;
- b. contributi diretti dalla Federazione Erboristi Italiani;
- c. contributi e donazioni da terzi;

L'iscritto è tenuto al rinnovo della quota annuale di adesione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento successivo a quello della sua iscrizione o rinnovo, il mancato versamento della quota entro il termine stabilito comporterà l'automatica decadenza dell'iscritto dal Registro. Con il versamento della quota di adesione oltre il termine suddetto si ripristina la qualifica di iscritto.

Art. 11 - Normativa di riferimento

La professione di Erborista, in attesa di auspicati atti normativi tendenti all'aggiornamento della normativa attuale, resta regolata e disciplinata dalle seguenti normative di settore:

- a. legge 6 gennaio 1931, n.99;
- b. R.D. 19 novembre 1931, n. 1973, modificato con legge 30 marzo 1933, n. 675;
- c. R.D. 26 maggio 1932, n. 772;
- d. successiva giurisprudenza.



Art.12 – Norma transitoria

- a. per i soli erboristi Soci F.E.I. che intendono iscriversi al Registro Professionale Erboristi Professionisti e che abbiano provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta, l'iscrizione al Registro è **gratuita fino alla data 31.12.2014**. Oltre tale data sarà necessario corrispondere la quota di iscrizione al Registro, come riportato nella Scheda di adesione, parte integrante del presente Regolamento:
- b. gli erboristi non Soci F.E.I., che procederanno con l'iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti **dalla data di entrata in vigore dello stesso al 31.12.2013**, inoltrando la documentazione richiesta e versando la relativa quota di iscrizione, come riportato nella Scheda di adesione, parte integrante del presente Regolamento, **risulteranno iscritti fino al 31.12.2014**. Oltre tale data si procederà con il normale rinnovo annuale dell'iscrizione.

Segue: Codice Deontologico e Scheda di adesione



CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico del Registro Nazionale Erboristi Professionisti detta un insieme di norme a cui l'erborista titolare di erboristeria, iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti (RNEP) ha il dovere di conformarsi, ciò a tutela e testimonianza della sua professionalità, e come garanzia per il cittadino consumatore che all'erborista, con fiducia si rivolge.

Il rispetto del codice deontologico è presupposto necessario a cui il professionista deve attenersi per lo svolgimento della sua professione e rappresenta una serie di norme che l'Erborista è tenuto ad osservare a garanzia e tutela del cittadino consumatore e a salvaguardia della professione di Erborista e del ruolo sociale che l'erborista stesso svolge, nel rispetto delle normative vigenti e dei rapporti con i propri colleghi e con le figure sanitarie di riferimento.

- 1 - Si intende per Erborista unicamente il soggetto in possesso dei seguenti titoli:
 - a. Diploma di erborista rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le facoltà di farmacia, al termine dei corsi di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 ed istituiti ai sensi dell'art. 4 del RD 19 novembre 1931, n. 1973;
 - b. diploma universitario in Tecniche Erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
 - c. corsi di laurea appartenenti alla classe L-24, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplino nel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o Scienze e Tecniche Erboristiche;
 - d. Qualifica di erborista conseguita ai sensi della Legge Regione Sicilia n. 9 del 23-05-1994.
- 2 - L'Erborista titolato è un professionista, gli sono pertanto vietate tutte quelle pratiche contrarie alla dignità professionale della categoria.
- 3 - L'Erborista svolge un compito di elevata qualificazione professionale rivolto al pubblico, ha quindi il dovere dell'aggiornamento professionale permanente.
- 4 - L'Erborista deve curare in modo particolare i rapporti con il pubblico che a lui si rivolge in quanto professionista delle piante officinali (medicinali, aromatiche e da profumo) e derivati, accertandosi che le piante officinali e i prodotti che vengono dispensati siano conformi alle disposizioni di legge.
- 5 - L'Erborista è tenuto al segreto professionale, impegnandosi a rispettarlo in ogni sua azione.
- 6 - L'Erborista non deve esibire titoli privi di valore o in forma irregolare allo scopo di carpire la fiducia degli eventuali clienti. Nel luogo in cui esercita la sua attività, sia di vendita che libero professionale deve esibire il titolo professionale posseduto e l'attestato di iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti. L'erborista nello svolgimento della sua attività deve essere immediatamente riconoscibile, ha quindi l'obbligo deontologico di evidenziare attraverso idoneo materiale identificativo fornito annualmente dalla F.E.I. la propria iscrizione aggiornata al Registro Nazionale Erboristi Professionisti.
- 7 - L' Erborista in qualità di esperto di piante officinali deve garantire alla sua clientela erbe e derivati vegetali di provenienza certa, sicuri dal punto di vista tossicologico e in regola con le norme vigenti italiane ed europee, anche relative alla quantità di residui di pesticidi.



8 - L'Erborista deve accertarsi sempre, relativamente ai prodotti posti in vendita, che l'etichettatura sia conforme alle normative vigenti. Dovrà respingere i prodotti irregolari e intraprendere i provvedimenti del caso, anche in concorso con le associazioni di categoria di riferimento.

9 - L'Erborista deve richiedere alle ditte fornitrici tutta la documentazione necessaria per accertarsi della reale efficacia e genuinità del prodotto acquistato: richiedendo certificati analitici da cui si rilevi la conformità alle normative vigenti in materia relativamente a residui di prodotti fitosanitari e di solventi, metalli pesanti, carica batterica, radioattività, e assenza di patogeni.

10- L'Erborista, come professionista della salute con le piante officinali, nella sua pratica deve avere come riferimento i fondamenti delle arti e scienze erboristiche così come tramandati dalla tradizione, verificati e vagliati alla luce degli attuali studi scientifici sulle piante officinali.

11 - Ogni ricorso a pratiche non conformi con la professione di Erborista, porterà all'esclusione dell' iscritto dal Registro Nazionale Erboristi Professionisti.

12 - L'Erborista non deve diagnosticare malattie, questo compito riguarda esclusivamente il medico, non deve carpire la buona fede del cliente con pratiche non inerenti alla professione di erborista. Ogni messaggio veicolato alla clientela deve essere conformato a criteri di verità e lealtà. Deve collaborare con le figure sanitarie nell'esclusivo interesse della salute del cliente.

13 - E' vietata qualsiasi forma di paragone.

14 - L'Erborista deve entro i canoni legislativi correnti consigliare ed informare il cliente sugli effetti, sul corretto uso, natura e formulazione dei preparati erboristici posti in vendita. Deve essere disponibile a fornire informazioni sulle piante officinali, sulle loro proprietà e sul loro uso e sulle eventuali possibili interazioni con i farmaci. Deve sollecitare il cliente a consultare il proprio medico ogni qualvolta fosse necessario.

15 - L'Erborista aderente al Registro Nazionale Erboristi Professionisti tenuto a cura della Federazione Erboristi Italiani ha l'obbligo di conformarsi a quanto riportato nel presente Codice Deontologico.

Segue Scheda di Iscrizione





Spett.le

Federazione Erboristi Italiani
Registro Nazionale Erboristi Professionisti
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(fare riferimento all'art. 7 del Regolamento)

... I..... sottoscritt.....
nat a prov.il
residente a prov.....CAP
Codice Fiscale P. IVA
recapito telefonico: fisso cell. mail
ragione sociale attivitàanno inizio attività
con sede in prov.
viaCAP

presa visione e accettazione degli articoli componenti il Regolamento del Registro Nazionale Erboristi Professionisti, del Codice Deontologico allegato ed essendo in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'iscrizione al Registro Nazionale erboristi Professionisti, diploma / laurea di:

ERBORISTA DIPLOMATO in data presso
 ERBORISTA LAUREATO in data presso
definizione esatta CdL
Classe di Laurea L

CHIEDE

di essere iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti, tenuto dalla Federazione Erboristi Italiani, nell'elenco:

PROFESSIONISTI SPECIALE



Allega:

1. copia ricevuta di versamento quota di iscrizione;
2. fotocopia del titolo di studio di cui all'art. 4. In mancanza del diploma originale può essere esibita una dichiarazione attestante il titolo di studio conseguito dall'università di pertinenza;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità controfirmato;
4. dichiarazione del richiedente, che attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione inviata è conforme a quella originale in possesso del dichiarante stesso;
- 5. dichiarazione dell'erborista attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa effettivamente svolta, indicando se titolare di erboristeria, dipendente di erboristeria, farmacia, parafarmacia, o diplomato/laureato non occupato;**

La Commissione Unica per il Registro, in qualsiasi momento potrà richiedere all'iscritto al RNEP la trasmissione della documentazione originale per ulteriori verifiche di conformità con quanto ricevuto.

Data ____/____/____ Luogo _____ Firma _____

Il richiedente dichiara inoltre accettare il Regolamento Nazionale Erboristi Professionisti ed il relativo Codice Deontologico in ogni sua parte e di acconsentire alla pubblicazione dei suoi dati professionali ai sensi dell'art.6 del Regolamento.

Data ____/____/____ Luogo _____ Firma _____

Ricevuta l'informativa sulla utilizzazione dei ____ dati personali, parte integrante del presente modulo d'iscrizione, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03, consent _____
al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari:

Data ____/____/____ Luogo _____ Firma _____

Modalità per il versamento della quota di iscrizione:

Bonifico bancario presso:

Banca Popolare di Novara Ag. n. 9 Roma

Intestato a Federazione Erboristi Italiani

IBAN: IT96Q0503403209000000016515

Causale del versamento: quota iscrizione per l'anno al Registro Nazionale Erboristi

Quota di iscrizione:

Titolari: Soci FEI euro 80,00 **Gratuita per 2014** NON Soci FEI euro 200,00

Dipendenti: Soci FEI euro 50,00 **Gratuita per 2014** NON Soci FEI euro 150,00

Diplomati/Laureati non occupati: Soci FEI: **Gratuita** NON Soci FEI euro 80,00

SPEDIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LA SCHEDA DI ISCRIZIONE A:

feiroma@tin.it e fei@confcommercio.it

o al fax 06 5812750



Federazione Erboristi Italiani
P.zza G.G. Belli, 2
00153 - Roma
www.feierboristi.org

INFORMATIVA PER L'ADERENTE
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/ del 30 /6/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

A completamento e quale parte integrante di quanto indicato nella SCHEDA DI ADESIONE, in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati si informa che:

- I dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. La banca-dati è organizzata in modo tale che l'accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente indicato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente incaricato del trattamento;
- Le principali finalità della raccolta dati sono relative:
 - alla riscossione dei contributi associativi.
 - alla formazione dell'indirizzario del Registro Nazionale Erboristi Professionisti, per l'invio delle comunicazioni agli iscritti, di materiale informativo e di altro materiale su iniziative/campagne specifiche;
- I dati sono necessari per il normale svolgimento delle finalità di cui al regolamento del Registro Nazionale Erboristi Professionisti.
- I dati sono indispensabili per instaurare il rapporto con gli iscritti. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
- I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati o presso archivi pubblici.
- L'aderente ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo una richiesta a: Segreteria Nazionale Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. P.zza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA – tel.06 5866345 - 305 – fax 06 5812750.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E'
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI - F.E.I. - CONFCOMMERCIO
P.ZZA G.G. BELLÌ, 2 - 00153 ROMA

Schede da compilare e spedire alla F.E.I. - Federazione Erboristi Italiani - Confcommercio
Ufficio Iscrizioni Registro - fax 06 5812750
e – mal: fei@confcommercio.it - feioroma@tin.it
Piazza G.G.Belli,2 - 00153 ROMA

